



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Numero:	2006/G/00486 - Proposta N. 2006/00591
Data Adozione:	01/08/2006
Oggetto:	Nuova strada di P.R.G., con funzione di scolmatore del traffico urbano da viale Rosselli a via Pistoiese. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare e avvio del procedimento di Variante al PRG.
Ufficio:	Direzione Urbanistica
Relatore:	Gianni Biagi
Esecutività:	19/08/2006
Data pubblicazione:	09/08/2006

LA GIUNTA

Premesso:

- il Piano Regolatore Generale del Comune di Firenze – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 385 del 2.12.1997 e successiva presa d'atto del Consiglio Comunale n. 141 del 9.2.1998 – contemplava la previsione di una nuova strada di collegamento tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli, sviluppata parallelamente al Canale Macinante e destinata a svolgere funzione di scolmatore del traffico urbano, costituendo sulle aree da essa interessate i conseguenti vincoli finalizzati al loro successivo esproprio;
- l'opera era stata individuata come necessaria dall'Accordo di programma sottoscritto il 27 aprile 1993 dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze e dai Comuni di Firenze e Campi Bisenzio, e la medesima – compresa anche tra le indicazioni del Piano Strutturale, approvato con deliberazione consiliare n. 39/59 del 20.4.2004 – era altresì prevista nel Programma Triennale degli Investimenti 2002-2005 e nei successivi, ed inserita tra le priorità da cofinanziare con il contributo straordinario assegnato nell'anno 2002 dalla Regione Toscana al Comune di Firenze;
- con convenzione rep. n. 9989 del 10.10.2001 a rogito Notaio Rogantini, correlata alla realizzazione del comparto urbano polifunzionale di Novoli (area ex FIAT) e stipulata tra il Comune di Firenze e la Società Immobiliare Novoli S.p.A., quest'ultima si assumeva – tra gli altri obblighi – anche quello di redigere e consegnare gratuitamente al Comune il progetto definitivo dell'infrastruttura stradale sopra richiamato;
- con la stessa convenzione la Società Immobiliare Novoli S.p.A. si impegnava altresì a realizzare a propria cura e spese una parte della nuova viabilità, in quanto funzionale al costruendo comparto di Novoli.

Premesso ancora:

- relativamente all'opera pubblica in argomento, La Società Immobiliare Novoli S.p.A. ha prodotto uno studio di fattibilità redatto dallo Studio Cogest Engineering di Forlì, con il quale venivano proposte quattro soluzioni alternative del tracciato stradale di cui trattasi;
- con decisione resa nella seduta del 10.7.2003 questa Giunta – concordando con le valutazioni in tal senso espresse dall'Assessore all'Urbanistica – individuava l'alternativa preferibile in quella contraddistinta con la sigla "2A", che si sviluppa a valle della linea ferroviaria "Leopolda" e il cui tracciato ed opere d'arte apparivano maggiormente convincenti dal momento che:
 - il tracciato alternativo identificato con la sigla "2A" presenta un impatto molto più morbido rispetto al contesto urbano;

- il medesimo non determina alcuna compromissione ambientale nei confronti dell'adiacente Parco delle Cascine.
- a seguito della scelta come sopra effettuata, la medesima Società di ingegneria sviluppava dallo stesso studio di fattibilità il progetto preliminare dell'opera pubblica in argomento, con parziali modifiche al tracciato rispetto a quanto originariamente previsto dal P.R.G., con connesso calcolo sommario di spesa per complessivi € 26.740.000,00 di cui:
 - € 18.105.000,00 per costo dell'opera, I.V.A. compresa;
 - € 8.645.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Premesso infine:

- ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8.8.2001 n. 327 (Testo Unico degli Espropri), i vincoli espropriativi imposti dal P.R.G. sulle aree interessate dall'opera pubblica risultano essere ormai decaduti dal momento che – nei cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del P.R.G. stesso – non è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, trovando ora applicazione sulle aree ad essa collegate il regime delle *aree non pianificate* previsto dall'art. 9 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e dall'art. 63 della legge regionale n.1 del 3.1.2005;
- in ragione della avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi suddetti, la realizzazione dell'opera pubblica in argomento postula la necessità di una apposita variante urbanistica, intesa sia alla reiterazione dei vincoli stessi che alla apposizione di nuovi vincoli, stante la parziale modifica del tracciato stradale, cui sopra si è fatto cenno.

Preso atto che il rinnovo del regime vincolistico afferente le aree collegate al progetto dell'opera pubblica è stato comunicato – con lettera raccomandata A.R. – a ciascuno dei ventuno proprietari catastali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, sopra richiamato, ed entro i termini stabiliti nell'avviso stesso:

- una parte dei suddetti proprietari ha visionato direttamente gli elaborati depositati presso la Direzione Urbanistica costituenti il progetto preliminare dell'opera pubblica, in merito alla quale gli interessati non hanno sollevato eccezioni, riservandosi tuttavia di valutare la congruità della successiva iniziativa di espropriazione;
- la Regione Toscana e il Sig. Carlo Moschini hanno formalmente presentato proprie osservazioni, acquisite rispettivamente al protocollo con i numeri 25209 e 26623, alle quali viene controdedotto come segue:
 - a) quanto alla osservazione della Regione: si condivide la valutazione che nel concreto sia perseguibile la coesistenza della nuova infrastruttura con le opere di difesa idraulica recentemente eseguite dall'Amministrazione regionale, e finalizzate anche al progetto dell'Alta Velocità;
 - b) quanto alla osservazione del Sig. Moschini: la valutazione dei costi relativi agli espropri ed asservimenti è stata impostata – e sarà fatta – tenendo conto di tutte le condizioni che la nuova infrastruttura, così come progettata, verrà a determinare.

Considerato – ai fini di cui sopra – di potere avviare il procedimento per la formazione di una variante urbanistica, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 e dato atto, ai sensi della normativa ora citata, che:

1. quanto agli obiettivi, alle azioni conseguenti e agli effetti territoriali attesi, la variante urbanistica qui proposta:
 - definisce un più idoneo tracciato della nuova viabilità già prevista dal P.R.G., con sviluppo parallelo al Canale Macinante, da viale Fratelli Rosselli a via Pistoiese;
 - consentirà l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica e la sua successiva realizzazione;
 - avrà l'effetto di consentire la decongestione delle zone urbane di via Baracca e di via del Ponte alle Mosse, e in generale del quadrante urbano nord/ovest, oggi soffocati da un pesante traffico veicolare di attraversamento con conseguenti, gravi fenomeni di inquinamento sia atmosferico che acustico;
2. quanto al quadro conoscitivo di riferimento, allo stato delle risorse e alle ulteriori ricerche da svolgere:
 - la variante urbanistica non comporterà alcun decremento della dotazione complessiva degli standards di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444;
 - il quadro conoscitivo di riferimento è quello propedeutico al Piano Strutturale adottato dal Comune di Firenze con deliberazione consiliare n. 59/39 del 20.4.2004, sulla cui base è stato accertato lo stato delle risorse interessate, stato che trarrà beneficio dalla realizzazione dell'opera pubblica connessa alla variante stessa;

- il progetto preliminare dell'opera pubblica è accompagnato da uno studio di prefattibilità ambientale, e pertanto non si individuano ulteriori ricerche da svolgere.
3. quanto agli eventuali apporti tecnici e conoscitivi da parte di Enti ed organismi pubblici, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento ai fini della valutazione integrata:
 - il quadro conoscitivo di riferimento della variante qui proposta non richiede di essere ulteriormente implementato, per le ragioni espresse al precedente punto 2, secondo alinea;
 - la valutazione integrata di cui all'art. 11 della legge regionale n. 1/2005, ad oggi non ancora disciplinata dal regolamento previsto dal medesimo art. 11, è sostituita – ai sensi della circolare approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21.2.2005 – dalla valutazione degli effetti ambientali, quest'ultima già contenuta nel quadro conoscitivo collegato alla presente variante nonché nello studio di prefattibilità ambientale richiamato al precedente punto 2, terzo alinea;
 - per quanto sopra non si individuano Enti ed organismi pubblici deputati a fornire, nella fattispecie, ulteriori apporti tecnici e conoscitivi.
 4. quanto agli eventuali pareri, nulla – osta o assensi da parte Enti o di organi pubblici ai fini della approvazione della variante in oggetto, si precisa che:
 - essa non interferisce con gli strumenti della pianificazione regionale e/o provinciale, è connessa alla realizzazione dell'opera pubblica richiamata in premessa ed è pertanto di esclusiva competenza comunale;
 - gli elaborati costituenti la variante stessa sono soggetti all'esame dell'Ufficio Regionale per la tutela del Territorio, presso cui saranno depositati prima della sua formale adozione da parte del Consiglio Comunale;
 - resta fermo che i soggetti istituzionalmente competenti ad interloquire con il Comune di Firenze nel merito della variante di cui trattasi, sono individuati nella Regione Toscana e nella Provincia di Firenze.

Tutto quanto sopra premesso, e ritenuto di provvedere in merito;

Considerato che – ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 1/2005 – gli atti di pianificazione devono essere assistiti, in ogni loro fase, dalla figura del Garante della comunicazione che deve assicurare una diffusa informazione in merito agli stessi;

Ritenuto – limitatamente al presente procedimento – di individuare la figura del Garante della comunicazione nella persona della dott.ssa Silvia Scarsella, funzionario di questa Amministrazione presso la Direzione Urbanistica;

Riconosciuta la propria competenza in ordine al presente provvedimento, trattandosi di proposta preliminare intesa a promuovere una variante urbanistica di esclusivo interesse comunale, da sottoporre poi all'attenzione del Consiglio Comunale per la sua successiva adozione ed approvazione;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata

DELIBERA

1. di fare proprio, nei contenuti tecnici, il progetto preliminare della nuova strada di collegamento tra viale Fratelli Rosselli a via Pistoiese, che si sviluppa parallelamente al Canale Macinante, con funzione di scolmatore del traffico urbano, progetto redatto dallo studio Cogest Engineering di Forlì, costituito dagli elaborati di seguito indicati allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:

A . INQUADRAMENTO GENERALE

- a/1 – presentazione degli elaborati;
- a/2 – relazione illustrativa;
- a/3 – relazione tecnica;
- a/4 – prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- a/5 – calcolo sommario della spesa;

a/6 – corografia generale;
a/7 – documentazione fotografica – planimetria con indicazione dei punti di vista;
a/8 – documentazione fotografica – album delle immagini.

B. STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE.

C. INDAGINI GEOLOGICHE; IDROGEOLOGICHE ED ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI.

D. DEFINIZIONE PLANIMETRICA DEL TRACCIATO:

d/1 – planimetria di insieme;
d/2 – planimetria catastale;
d/3 – planimetria delle interferenze – parte prima;
d/4 – planimetria delle interferenze – parte seconda;
d/5 – planimetria di progetto – parte prima;
d/6 – planimetria di progetto – parte seconda;
d/7 – planimetria di progetto – parte terza;
d/8 – planimetria di progetto – parte quarta.

E. ANDAMENTO ALTIMETRICO E SEZIONI DI INTERVENTO

e/1 – profilo longitudinale – parte prima;
e/2 – profilo longitudinale – parte seconda;
e/3 – sezioni tipiche di intervento.

F. OPERE D'ARTE SINGOLARI – SCHEMI TIPICI

f/1 – sottopasso linea ferroviaria Pisa – Firenze S.M.N.;
f/2 – sottopasso linea ferroviaria per Porta al Prato;
f/3 – ponte sul Fosso Macinante;
f/4 – sottopasso ciclo – pedonale al Barco;
f/5 – ponte sul torrente Mugnone;
f/6 – ponte su via delle Cascine;
f/7 – sottopasso ferroviario Stazione Leopolda;
f/8 – dettagli esecutivi tipici di intervento.

2. di dare atto che la viabilità di cui al punto che precede costituisce anche previsione del Piano Strutturale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/59 del 20.4.2004;
3. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Toscana e dal Sig. Carlo Moschini in merito ai vincoli espropriativi da apporre sulle aree di loro proprietà interessate dal progetto dell'opera pubblica, come dettagliate in narrativa;
4. di avviare – ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 – il procedimento per la formazione di una variante urbanistica al vigente P.R.G. relativamente all'area interessata dal progetto di opera pubblica avente ad oggetto *“Nuovo scolmatore di traffico lungo il Canale Macinante”*;
5. di dare atto che il progetto di variante di cui al punto che precede è finalizzato a rinnovare – sulle aree ad esso collegate – i vincoli espropriativi ora decaduti per inutile decorso del quinquennio di loro efficacia, nonché a costituire nuovi vincoli preordinati all'esproprio in ragione delle parziali modifiche apportate al tracciato stradale rispetto a quello originariamente previsto dal P.R.G.;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento della variante urbanistica oggetto del presente provvedimento è individuato nell'arch. Marcello Cocchi, dirigente di questo Comune presso la Direzione Urbanistica;
7. di dare atto che il Garante della Comunicazione di cui all'art. 19 della legge regionale n.1/2005 sopra citata, è individuato nella dott.ssa Silvia Scarsella, funzionario di questo Comune presso la Direzione Urbanistica.

